

Sentenza n. 467/2025 pubbl. il 27/03/2025

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 27/03/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice onorario designato in funzione di giudice unico dott. Giancarlo Longo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] RG promossa da:

elettivamente domiciliato a Settimo Torinese, Via Leinì n. 23, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Alfonzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;

-ATTORE-

CONTRO

POSTE ITALIANE S.p.A. ([REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED] rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata e registrata l'11 settembre 2020 dinanzi al [REDACTED]

, con sede in [REDACTED] -CONVENUTA-

Avente a oggetto: azione di risarcimento del danno

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per [REDACTED] : "In via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto del sig. [REDACTED] al risarcimento del danno da imputare alla responsabilità di Poste Italiane, derivante dalla violazione dei doveri informativi posta in essere dall'intermediario, complessivamente ammontante ad euro 25.000,00, pari al valore nominale dei cinque buoni fruttiferi postali sottoscritti il 11.08.2001 e

Firmato Da: GIANCARLO LONGO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a7b7a298fe2730b82bfd963ccad54a3



conseguentemente condannare Poste Italiane a risarcirlo; b) riconoscere, nel caso in cui la responsabilità di Poste Italiane venga ricondotta alla responsabilità precontrattuale, il diritto del sig. [REDACTED] a beneficiare della rivalutazione monetaria del credito da danno emergente, a decorrere dal giorno della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, ossia a far data dal 11.08.2001 (giorno di verifica dell'evento dannoso);

Per POSTE ITALIANE s.p.a.: "in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa. Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal sig. [REDACTED] per intervenuta prescrizione - ex art. 8 D.M. 19.12.2000 - della domanda volta ad ottenere il rimborso/risarcimento dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, nonché respingere ogni ulteriore domanda svolta nei confronti di Poste Italiane perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni infra esposte"

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio Poste Italiane (d'ora in avanti anche Poste) innanzi il Tribunale di Ivrea, esponendo:

-che l'11 agosto 2001, aveva sottoscritto, unitamente [REDACTED], 5 buoni fruttiferi postali ("BFP") dal valore di euro 5.000 cadauno, numeri:

[REDACTED], su moduli ove era indicata la dicitura "buono postale fruttifero a termine", con l'aggiunta a penna della serie "AA2";

-che recatosi in data 22 gennaio 2022 presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a. al fine di ottenere il rimborso dei titoli, il funzionario addetto rilevava l'impossibilità di procedere al rimborso, tanto della sorte capitale quanto della quota interessi, eccependo l'intervenuta prescrizione dei titoli, essendo decorsi più di dieci anni dalla scadenza, prevista a 7 anni dalla data di emissione;

-che in pari data aveva presentato reclamo nei confronti di Poste Italiane, specificando come i buoni non riportassero indicazioni di scadenza e fossero completamente privi di timbri e tagliandi indicanti il rendimento e la loro durata;



-che il 14 febbraio 2022 Poste Italiane aveva risposto di non poter accogliere il reclamo, in quanto i buoni fruttiferi postali a termine "AA2" erano stati emessi con D.M. del Tesoro, 29 marzo 2001 e scadevano il settimo anno successivo alla data di sottoscrizione. Quanto al termine prescrizione, che il D.M. Economia e Finanze del 19/12/2000, disponeva che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivevano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo e pertanto i titoli oggetto di reclamo, giusta la previsione dell'art. 1, lettera b) del D.P.R. 22 Giugno 2007, n. 116 dovevano considerarsi prescritti e gli importi versati non erano restituibili.

-che Poste Italiane faceva inoltre presente che con il D.M. 19 dicembre 2000 era stato introdotto il Foglio Informativo analitico delle principali caratteristiche del B.F.P. (prezzo, taglio, tasso di interesse, durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario) - predisposto da Cassa Depositi e Prestiti - da consegnare ai sottoscrittori con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore; che l'art. 6 di detto decreto, rubricato "Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni relative ai buoni fruttiferi postali" prevedeva che al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni di Cassa Depositi e Prestiti relative ai buoni fruttiferi postali si sarebbero effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e rese note mediante pubblicazione nel sito web di Cassa Depositi e Prestiti e mediante appositi avvisi, disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste, ovvero nel siti web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivevano decorsi dieci anni dalla data di scadenza;

-che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 18 ottobre 2022, aveva rilevato: 1) che in fase di collocamento dei Buoni, Poste aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli nonché di fornire informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; 2) che Poste aveva omesso di informare titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti, sebbene fosse a conoscenza dell'elevato numero



di consumatori incorsi nella prescrizione; 3) che in sede di sottoscrizione di un BFP, Poste consegnava al consumatore, unitamente al documento cartaceo rappresentativo del titolo: a) la "scheda di sintesi", che non riportava la data di scadenza, nè la data di prescrizione; b) le "condizioni generali di contratto e regolamento del prestito per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo", che non riportavano la scadenza del titolo ma in relazione alla "durata" rinviavano alla scheda di sintesi allegata al contratto. Con riferimento al termine di prescrizione, nel documento in questione era riportato che i diritti degli intestatari di buoni si sarebbero prescritti trascorsi dieci anni dalla scadenza del buono, senza l'indicazione della durata (generale) del Buono (20 anni, 10 anni, 18 mesi, etc.), né della specifica data di scadenza, correlata alla data di sottoscrizione che, costituendo il termine iniziale di decorrenza del termine decennale di prescrizione era necessaria per il calcolo della data di prescrizione; non era riportato in modo espresso che tali importi non sarebbero stati più recuperabili; c) il "foglio informativo" ove veniva riportata solo la "durata" generale del titolo ma non la data di scadenza del singolo Buono né, in modo espresso, che gli importi prescritti, non sarebbero stati più recuperabili;

-che risultava agli atti del procedimento Agcom che Poste era risultata inadempiente rispetto all'onere probatorio, posto a suo carico, di aver consegnato al risparmiatore il foglio informativo;

-che la violazione del dovere di trasparenza informativa era implicitamente desumibile dalle iniziative assunte, comunicate dalle stesse Poste Italiane all'Agcom, tra cui: a) pubblicazione in tutti gli Uffici Postali di un avviso cartaceo, nel quale - oltre ad indicare che i Buoni possono essere incassati entro la relativa data di prescrizione di 10 anni dalla scadenza del titolo, sono rappresentate le conseguenze giuridiche dello spirare del termine di prescrizione, con l'elenco della tipologia e delle serie dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di prescrizione e scadenza negli anni 2022, 2023 e 2024; b) evidenziazione nel sito poste.it, della scadenza, della prescrizione e dei suoi effetti; c) realizzazione di un video "tutorial" dedicato alla sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali cartacei, ove sono evidenziate le



conseguenze della prescrizione; d) rafforzamento delle disposizioni relative a scadenza e prescrizione, contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai BFP (Scheda di Sintesi, Foglio Informativo e Regolamento del prestito) proposte da Poste e approvate da Cassa Depositi e Prestiti in data 19 settembre 2022; e) invio da parte di Poste Italiane – Patrimonio BancoPosta, ai sottoscrittori di Buoni Fruttiferi Postali cartacei scaduti e prossimi alla prescrizione, di una lettera finalizzata ad informarli dell'avvicinarsi del termine decennale di prescrizione e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso entro tale termine; f) inserimento nel modulo cartaceo del Buono di una dicitura che ricordi la possibilità di ottenere il rimborso del Buono entro il relativo periodo di prescrizione;

- la violazione degli artt. 21 e 22 d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) – omissioni e/o carenze informative dovendosi qualificare i sottoscrittori di Buoni come “consumatori” Poste come “professionista”, stante l'inidoneità della condotta tenuta da Poste in sede di collocamento dei BFP ad assicurare un'informazione corretta ed esauriente sui termini di scadenza e prescrizione dei Buoni sottoscritti e sulle conseguenze giuridiche del loro decorso, avendo Poste, in sede di collocamento dei buoni fruttiferi postali, omesso di consegnare all'attore il foglio informativo contenente informazioni sul termine di scadenza e sul termine di prescrizione dei Buoni e sulle relative conseguenze giuridiche e anche laddove fosse stato consegnato le locuzioni utilizzate da Poste risultavano ingannevoli e fuorvianti;

-che Agcom aveva ritenuto che le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze, erano incomplete, poco chiare e ambigue;

-la violazione dell'art. 20 del Codice del Consumo, avendo Poste omesso l'adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso, soprattutto alla luce della tipologia di risparmiatori interessati all'investimento di che trattasi (piccoli risparmiatori, risparmiatori anziani, con basso livello di istruzione finanziaria, poco propensi al rischio) e in ossequio alle superiori istanze di tutela del risparmio; Ciò,



nonostante fosse consapevole dell'elevato numero di risparmiatori che ogni anno perdevano il capitale investito a causa della prescrizione;

-che il professionista avrebbe dovuto comunque adottare ogni cautela utile a tutelare i consumatori particolarmente vulnerabili;

-che la condotta di Poste costituiva un'azione ingannevole ai sensi dell'art. 21 del Codice del Consumo, mentre l'omessa informazione di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole costituiva un'omissione ingannevole ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo;

- il diritto al risarcimento del danno per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione ex art. 18 codice del consumo e 1337 cod. civ;

-in alternativa il diritto al risarcimento del danno per violazione dei doveri di trasparenza e informazione ex D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

-che giusto il disposto dell'art 21, comma 1, T.U.F, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel modo più idoneo a privilegiare gli interessi dei risparmiatori, informando il risparmiatore in modo chiaro, completo, corretto e adeguato;

-che i Buoni Fruttiferi Postali, sono emessi alle condizioni generali previste dall'art. 3 D.M. del 19.12.2000, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, come, al momento del collocamento, i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione circa le caratteristiche dell'investimento mentre, nel caso di specie non è stato consegnato all'odierno attore al momento della sottoscrizione, alcun foglio informativo;

- che l'esposizione di appositi avvisi presso i locali di Poste Italiane non sostituisce il Foglio Informativo, bensì né costituisce un completamento, in ottemperanza agli obblighi informativi di chiarezza, completezza, correttezza ed adeguatezza;

- che secondo la S.C. la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per



soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario e la violazione dei doveri d'informazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo al risarcimento dei danni;

Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale in via principale e nel merito, volesse accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da imputare alla responsabilità di Poste Italiane, derivante dalla violazione dei doveri informativi posta in essere dall'intermediario, complessivamente ammontante ad euro 25.000. Riconoscere, nel caso in cui la responsabilità di Poste Italiane venisse ricondotta alla responsabilità precontrattuale, il suo diritto a beneficiare della rivalutazione monetaria del credito da danno emergente, a decorrere dal giorno della sottoscrizione dei Buoni ossia a far data dall' 11.08.2001 (giorno di verifica dell'evento dannoso).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 marzo 2024 si costituiva Poste Italiane s.p.a. contestando le domande attrici, eccependo, in particolare:

- che il D.M. 19.12.2000 all'art. 8 specifica espressamente che "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi;"

-che unitamente ai titoli oggetto di causa, così come disposto dall'art. 3, comma 1, D.M. 19.12.2000, ai sottoscrittori era stato consegnato il Foglio Informativo ove erano descritte la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa e inoltre, di pugno, la sigla "AA2".

-che Poste Italiane aveva esposto - e continuava ad esporre - nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate ai titoli, nonché ogni utile avviso rivolto alla clientela e che con comunicato stampa n. 260 del 30 dicembre 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva comunicato che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;

-l'infondatezza dell'assunto avversario secondo cui sarebbe stato omesso il rilascio del foglio informativo, rilasciato unitamente ai titoli e che in ogni caso, tutte le



informazioni potevano essere richieste presso un qualsiasi Ufficio Postale, oppure mediante consultazione del sito istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti;

- che alcuna data di scadenza e/o di prescrizione doveva essere apposta sui titoli in quanto le caratteristiche estetiche dei Buoni erano conformi a quanto disposto dalla normativa di riferimento;

-l'errato richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui al TUB ed al TUF non essendo i buoni postali fruttiferi - così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, titoli di credito ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. per cui codeste normative non potevano trovare applicazione, come del resto il codice del consumo in quanto successivamente emanato, sia rispetto al D.M. 29.03.2001, sia all'acquisto dei titoli scrutinati;

-che alcuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o per inadempimento poteva essere addebitata a Poste Italiane S.p.A., in quanto la normativa applicabile ai BPF doveva essere conosciuta dai risparmiatori stante la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 2001 sulla Gazzetta Ufficiale;

- che in atti non risultava alcun atto idoneo ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione;

- che le condizioni generali di emissione dei Buoni Postali Fruttiferi si rinvenivano nel D.M. 19.12.2000 e il decreto legislativo 30.7.1999 n. 284, art. 2, comma 3, aveva confermato che la Cassa Depositi e Prestiti si avvaleva di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta del risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi pertanto sia le somme depositate all'atto del rilascio dei buoni, sia quelle corrisposte agli intestatari al momento del rimborso, erano di pertinenza della Cassa Depositi e Prestiti;

- che l'attore era in possesso di tutte le informazioni utili per poter riscuotere i propri titoli entro la data di prescrizione.

- che i Buoni postali Fruttiferi erano stati emessi in data 11 agosto 2001 e pertanto il Decreto Ministeriale di riferimento era il D.M. 29.03.2001, ove l'art. 5 dispone



testualmente I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione sarebbe stato riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto

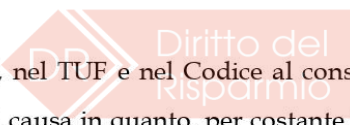
-che nel caso di specie ove i titoli erano stati sottoscritti l'11 agosto 2001, con scadenza 11 agosto 2008, la prescrizione era maturata il 12 agosto 2018, non essendo pervenuta alcuna richiesta di rimborso presso Poste Italiane prima del 22 gennaio 2022;

- che l'attore oltre ad affermare di non aver ricevuto il foglio informativo, aveva ommesso di allegare la prova di tale mancata consegna;

- che alcuna data di scadenza, di prescrizione o tagliandi contenenti i rendimenti doveva essere apposto sui titoli per espressa previsione normativa, indi privo di rilievo era il richiamo alla sanzione dell'AGCM, pure impugnata da Poste innanzi all'Autorità Giudiziaria competente e attualmente sospesa;

- che la perdita di quanto investito nei buoni non derivava dagli allegati inadempimenti della convenuta, ma dalla prescrizione del diritto che in precedenza sussisteva nel patrimonio dell'attore, indi il danno lamentato non sussisteva perché nel momento nel quale, in tesi, si verificò il danno e sorse la responsabilità risarcitoria della convenuta in ragione della scomparsa del diritto al rimborso dal patrimonio attoreo a causa della prescrizione dello stesso, il diritto era già venuto meno in esito alla sua prescrizione e anche la domanda in punto risarcimento si era irrimediabilmente prescritta;

- che le norme contenute nel TUB, nel TUF e nel Codice al consumo non potevano essere applicate ai Titoli oggetto di causa in quanto, per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione i Buoni Postali Fruttiferi non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., necessari unicamente "a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione," dunque "in ragione della loro peculiarità in ragione dell'afferenza al risparmio postale, ovverosia ad una peculiare



forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche – non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori (v. Cass. Sez. Unite n. 3963/2019). La disciplina del titolo in questione trova dunque fonti integrative e cogenti in atti normativi e amministrativi esterni al titolo ed è onere del titolare del buono attivarsi per conoscere tali fonti...omissis” mentre le norme contenute nel Codice al Consumo non potevano essere applicate in quanto di successiva emanazione rispetto all’emissione del D.M. di riferimento nonché all’emissione dei Buoni Postali Fruttiferi;

Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse in via preliminare accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa. Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal sig. [REDACTED] per intervenuta prescrizione – ex art. 8 D.M. 19.12.2000 - della domanda volta ad ottenere il rimborso/risarcimento dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, nonché respingere ogni ulteriore domanda svolta nei confronti di Poste Italiane perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Venivano scambiate memorie indi la causa, dopo il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica veniva posta in decisione senza ulteriore attività istruttoria.

Non risulta contestato che l’attore avesse sottoscritto, in data 11 agosto 2001, 5 buoni fruttiferi postali (“BFP”) dal valore di euro 5.000 cadauno, su moduli cartacei ove era indicata la dicitura “buono postale fruttifero a termine”, con l’aggiunta a penna della serie “AA2” e che, recatosi in data 22 gennaio 2022 presso gli sportelli di Poste Italiane, al fine di ottenere il rimborso dei titoli, il funzionario interpellato gli avesse negato il rimborso del capitale investito e degli interessi adducendo essere intervenuta la prescrizione del diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla scadenza dei titoli, prevista a 7 anni dalla data di emissione.

Tanto premesso l’attore deduce che il mancato rimborso del capitale investito sia stato causato dalla condotta tenuta dalla convenuta, in contrasto con i doveri informativi incombenti su di essa in favore dei suoi clienti, e chiede pertanto la



condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari al capitale investito, oltre alla rivalutazione a far data dall'acquisto dei Buoni.

Poste Italiane contesta quanto dedotto dall'attore deducendo di aver tenuto una condotta del tutto conforme alle prescrizioni di legge in materia e afferma l'esclusiva responsabilità dell'attore per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso di quanto da egli versato al momento dell'acquisto dei Buoni.

Tanto premesso, nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di lite, aderendo alla tesi esposta, tra le altre, dal Tribunale di Roma, con la sentenza 10051/2024 del 10/6/2024, prodotta in atti, si ritiene che la domanda avanzata dal sig. [REDACTED] sia fondata e vada accolta nei termini appresso spiegati.

Il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall'art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: *"Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori."* In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro, ha disposto che: *"L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (...) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento -art.3 co.1- (...) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5.(...)"*



Art. 6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori - Poste italiane S.p.A. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (...) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

I Buoni Postali Fruttiferi acquistati dall'attore l'11 agosto 2001, identificati dalla sigla "AA2" sono stati emessi con D.M. del Tesoro, 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U. n. 87 13/04/2001), scadevano al compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto. (art.5: A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"(...) art.8: Durata e interessi I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione).

Richiamato il quadro normativo di riferimento e in particolare gli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane, va rilevato che la convenuta non ha provato in giudizio, come era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato all'attore, al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza, essendo piuttosto apposta sul titolo la sola dizione "a termine" e l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso. Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" Ex plurimis Cassaz.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019.



Quanto alla natura dei Buoni Fruttiferi Postali va osservato che sebbene non siano inquadrabili tra i titoli di credito bensì tra i titoli di legittimazione ex art.2002 cod. civ. (Cassaz. civ. Sez. 1, Sentenza n. 27809 del 16/12/2005; Cassaz. civile, SS.UU., sentenza 15/06/2007 n° 13979), con conseguente inapplicabilità dei principi dell'incorporazione del diritto, della autonomia causale e della letteralità, siffatta natura non preclude tuttavia l'applicazione, al rapporto negoziale instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e segnatamente dei principi di correttezza e buona fede, che devono permeare la condotta dei contraenti fin dalla fase precontrattuale oltre che, naturalmente nella fase di esecuzione del rapporto.

Sebbene i BFP non possano essere inquadrati tra i titoli di credito, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, tale onere può tuttavia essere assolto purchè Poste, adempiendo al suo obbligo di informazione (con la consegna del foglio informativo normativamente prescritta), renda l'investitore in grado di poterlo adempiere.

In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.1 D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.1). Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.).

Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti *"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"* mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: *"Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"*;

Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a Poste Italiane, nell'ambito di un rapporto "asimmetrico" quale quello che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinché le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore.



Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M. 19/12/2000) rinviino a *"fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori"*.

Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come pure rilevato dall'AGCOM con il provvedimento 30346 reso nella adunanza del 18 ottobre 2022, che *"proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del Buono è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito"*.

Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire al risparmiatore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento, ma anche alla scadenza e al suo conseguente regime giuridico prescrizione, perché da questo dipende l'integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio.

Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza 3719/2024, pure prodotta in atti, *"Gli obblighi di trasparenza che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (Cfr. a titolo esemplificativo art 21 TUF, 117 TUB e 3 D.M. 19/12/2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art.1337, 1366, 1375 cod. civ.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile*



nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della carta fondamentale. Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità, quello secondo cui *"i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106. Cfr. altresì Cass. 15.10.2012, n. 17642, secondo cui il generale principio eticogiuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori; Cass. 4.5.2009, n. 10182, secondo cui la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico). In questo quadro la buona fede in senso "oggettivo", quale fonte legale di integrazione del contratto, concorre, in sede di esecuzione del contratto, naturaliter ad integrare e a definire, in forme solidaristiche, lo spettro degli obblighi contrattuali su ciascuna parte incombenti (si è scritto, in dottrina, che trattasi di "una regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto") Cassaz. civ. Sez. 2 - Sentenza n. 7358 del 07/03/2022.*

Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziandosi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali.



Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso Corte cost. n. 463 del 1997).

Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (siccome prescritta dal D.M. 19/12/2000 oltre che discendente dal generale obbligo di buona fede in capo alla parte "forte" del rapporto negoziale), facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di reperire la specifica disciplina relativa alla scadenza del titolo e alla decorrenza del termine di prescrizione), finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e



di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le specifiche condizioni dell'investimento proposto, non integri una condotta idonea a fuorviare la volontà negoziale del risparmiatore.

Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il *dies a quo* della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.

Secondo l'insegnamento della S.C. infatti: *"In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento"* Cassaz. civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023

Giusto quanto finora esposto va affermato l'obbligo della convenuta di risarcire il danno subito dall'attore, coincidente con l'importo di euro [REDACTED], versato all'atto della sottoscrizione dei Buoni per cui è causa (11/08/2001) il cui diritto al rimborso deve considerarsi prescritto. Oltre rivalutazione ISTAT su detta somma dalla data di acquisto dei Buoni a quella di instaurazione del giudizio.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un obiettivo contrasto nella giurisprudenza sulla *questio juris* oggetto del presente giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le stesse.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia [REDACTED] R.G., disattesa ogni contraria istanza domanda eccezione e difesa:



Sentenza n. 467/2025 pubbl. il 27/03/2025

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 27/03/2025

Dichiara l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa;

Condanna Poste Italiane s.p.a. a versare a [REDACTED] la somma di euro [REDACTED] oltre rivalutazione monetaria su detta somma a decorrere dall'11 agosto 2001, data dall'acquisto, da parte dell'attore, dei Buoni Fruttiferi Postali descritti in narrativa, alla data di instaurazione del presente giudizio.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in data 27 marzo 2025.

Il Giudice onorario
GOP dott. Giancarlo Longo

Firmato Da: GIANCARLO LONGO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a7b7a298fe2730b82bfd963ccad54a3

